

Sicurezza, efficienza e garanzia nell'era telematica



Ad onta di un profluvio normativo sicuramente caratterizzato da logiche efficienti e dinamiche dalla sicura efficacia di contrasto al crimine con la conseguente salvaguardia della pubblica tranquillità, il sistema della repressione penale continua a pagare scatti di incisione in termini di coordinamento e dei necessari binari di collegamento continuo ed indissolubile soprattutto sull'asse P.G. / A.G..

Dalla considerazione suesposta, nasce l'idea delle presenti note. A qualsiasi operatore pratico di polizia giudiziaria attivo sul territorio ed impegnato nel controllo dell'ordine territoriale è capitato, e sovente capita, di interrogarsi sul comportamento da tenere in relazione a fatti e circostanze che gli accadono dinnanzi, a causa o di un difetto di coordinamento del sistema legislativo, oppure più di frequente, nonostante la chiarezza del dettato normativo, per un'assoluta mancanza di collegamento con l'organo istituzionalmente preposto alla verifica del proprio operato. È il caso paradigmatico dell'applicazione della recidiva pluriaggravata infraquinquennale ex art. 99, comma 4, c.p. agli episodi delittuosi connotati dalla flagranza di reità.

Com'è noto, per la Legge penale italiana ex art. 381 c.p.p., vi sono fatti reato per i quali si può procedere all'arresto facoltativo in flagranza solo in presenza di ipotesi tipiche e ricorrendo particolari condizioni. Comunque, semplificando, non nei casi in cui la pena edittale massima sia inferiore ad anni 3 di reclusione. Con la legge cd. Cirielli (281/2005) si è previsto che agli indicati fini precautelari l'operante di P.G. **debba** - si badi debba, non possa - tener conto, nel calcolo edittale per procedere all'arresto, altresì della recidiva, quando essa sia reiterata, specifica ed infraquinquennale importando un aumento di pena di due terzi oltre l'edittale stabilito.

Fermo restando il massimo apprezzamento in termini di rigore repressivo attuato dal citato provvedimento legislativo, lo stesso in sede di pubblicazione non ha tenuto in debito conto le tipologie di raccordo informativo esistenti negli ambiti di azione giudiziaria facenti capo rispettivamente alle Forze dell'Ordine ed all'Autorità Giudiziaria. Infatti, mentre quest'ultima è sicuramente in grado di contestare efficacemente ed adeguatamente le varie forme di recidiva ad una persona cui viene attribuito un reato, la Polizia Giudiziaria sconta un *deficit di sistema* non avendo mai precisa cognizione, nell'immediatezza dei fatti, delle condanne definitive inflitte al soggetto di cui si tratta.

Ed invero, mentre l'unico documento fidefacente ed incontrovertibile dal quale è dato apprendere se nei

confronti di un soggetto è intravvenuta (e quando) sentenza penale irrevocabile di condanna è il certificato del casellario giudiziale (ex art. 236 c.p.p.) consultabile giacché acquisibile in via immediata ed esclusiva dalla sola Autorità Giudiziaria, sul versante di polizia le uniche fonti di informazioni restano lo SDI e per gli uffici che le conservano ordinate e catalogate la cronologia delle denunce inoltrate all'Autorità Giudiziaria sul conto di quel soggetto. Appare chiaro il rapporto di affidabilità/inaffidabilità esistente tra le due fonti di acquisizione informative.

Come uscire da questo nodo gordiano? La risposta si annida sul duplice versante della legittimità normativa e della potenzialità telematica. Da un canto non v'è dubbio che tra i soggetti istituzionali legittimati all'accesso al casellario giudiziario, custoditi presso gli uffici esecuzione della Procura della Repubblica vi sia la P.G. (art. 55 e ss. c.p.p. L. 121/81 L. 241/90 L. 29/2009) prototipo operativo dell'articolazione Pubblica Amministrazione nella fase di attuazione più delicata di garantire la pacifica ed ordinata convivenza dei cittadini. D'altro canto proprio la Legge da ultima citata cd. Legge Brunetta, dal nome del ministro proponente, individua ex artt. 4 e 12 nella comunicazione esclusivamente telematica il *proprium* dell'efficacia, dell'efficienza e del buon andamento dell'azione amministrativa; onde è fuori discussione la giuridica possibilità da parte degli operatori pratici di collegarsi h24 e senza soluzione di continuità ai terminali in uso nei presidi di A.G. per poter attingere in ragione del proprio ufficio e servizio le indispensabili informazioni circa lo *status* di recidivo pluriaggravato della persona colta in flagranza di reato con le conseguenti implicazioni in termini di pericolosità sociale che tale stato comporta.

Si ponga mente a titolo meramente esemplificativo ad alcuni titoli delittuosi con edittale massimo sotto soglia, ovvero con un massimo edittale di 2 anni che posti in essere criminalmente ad uso a tali tipi di crimine, v'è più odiosi se perpetrati sulle cosiddette fasce deboli (anziani e bambini) implica per il regolare andamento della civile tolleranza la immediata inibizione dell'azione delittuosa col conseguenziale arresto del reo per ristabilire la pace sociale e, cosa non trascurabile, la fiducia del cittadino nei confronti delle Istituzioni. ■

*Dottore in Economia
Ispettore della Guardia di Finanza